

Responsabilità civile

CASSAZIONE CIVILE, sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1197

Pres. Preden - Rel. Finocchiaro - P.M Russo (conf.) - M. (Avv. De Gregorio) c. Istituto Figlie della Divina Provvidenza (avv. Olivieri)

Responsabilità civile - Sport - Calcio - Lesione riportata da un alunno nel corso di una partita di calcio durante la lezione di educazione fisica - Inapplicabilità del disposto dell'art. 2050 c.c. - Fatto accidentale ascrivibile ad errore nel controllo del possesso del pallone - Responsabilità dell'Istituto scolastico e dell'insegnante - Esclusione.

(Artt. 2043 e 2050 c.c.)

Il gioco del calcio, per essere normalmente praticato nelle scuole di tutti i livelli come attività di agonismo non programmatico finalizzato a dare esecuzione ad un determinato esercizio fisico, non può considerarsi attività pericolosa ex art. 2050 c.c., sicché delle lesioni subite da un alunno per un fatto accidentale nel corso di una partita tenutasi durante la lezione di educazione fisica non può essere chiamato a rispondere l'insegnante né, per esso, l'istituto scolastico.

...Omissis...

Motivi della decisione

1. Come accennato in parte positiva il 23 marzo 1995 M. E., all'epoca minore, durante la lezione di educazione fisica nella palestra dell'Istituto Figlie della Divina Provvidenza è caduto in terra, riportando la frattura dell'avambraccio destro.

Rigettata dal primo giudice la domanda risarcitoria proposta dagli esercenti la potestà nei confronti, tra l'altro, dell'Istituto Figlie della Divina Provvidenza, la Corte di appello di Roma ha disatteso l'appello proposto dai soccombenti M. A. e R. I. (genitori esercenti la potestà sul minore).

Quei giudici sono pervenuti a una tale conclusione evidenziando:

– deve escludersi che alla attività sportiva riferita al gioco del calcio possa essere riconosciuto il carattere di particolare pericolosità, trattandosi di disciplina che privilegia l'aspetto ludico, pur consentendo, con la pratica, l'esercizio atletico, tanto che è normalmente praticata nelle scuole di tutti i livelli come attività di agonismo non programmatico finalizzato a dare esecuzione a un determinato esercizio fisico, al che appare fuori luogo ogni riferimento alla previsione di cui all'articolo 2050 c.c.;

– attraverso la prova testimoniale è rimasto accertato che l'infortunio subito dal minore è stato conseguenza di un fatto accidentale ascrivibile a un suo errore nel controllare il possesso del pallone, in un frangente del gioco in cui, senza che vi fosse contrasto con altro giocatore, è inciampato sul pallone stesso e nel cadere ha appoggiato a terra la mano sinistra, procurandosi la frattura all'avambraccio sinistro;

– non può attribuirsi una qualche condotta colposa all'Istituto appellato, posto che gli allievi (tra cui il minore M. E.) erano stati affidati all'insegnante di educazione fisica nell'ora destinata a tale materia e la vigilanza

dell'insegnante è stata esercitata attraverso la presenza fisica sul campo di gioco;

– è irrilevante che tra l'insegnante e il campo di gioco esistesse una rete metallica, atteso che anche in assenza di questa l'insegnante non avrebbe potuto impedire la caduta del ragazzo, frutto della sua imprudenza o disattenzione

– deve escludersi la responsabilità dell'insegnante e dell'amministrazione da cui questo dipende, a norma dell'art. 2048 c.c., sussistente anche nell'eventualità di danno procurato a se stesso dall'allievo minore, atteso che nella specie la vigilanza era stata esercitata dall'Istituto nella misura dovuta e l'incidente deve essere ricondotto a una disattenzione dello stesso minore, non prevedibile, per la sua repentinità.

2. Il ricorrente censura la riassunta sentenza con un unico motivo con il quale denuncia «totale ed assoluto omesso esame dei punti del pregresso gravame e, conseguentemente, motivi di cassazione», atteso che nell'atto di appello era stato prospettato:

– che il gioco del calcio non fa parte dei programmi scolastici relativi all'insegnamento dell'educazione fisica agli studenti di scuola media: avervi indirizzato gli alunni ha costituito un fatto proprio dell'insegnante assolutamente svincolato dai suoi doveri che, conseguentemente, ne ha assunto la responsabilità e per lei la scuola;

– detto sport è particolarmente violento, sia nel senso agonistico del termine, sia sotto il profilo fisico, e il comportamento dell'insegnante appare censurabile poiché agli alunni di scuola media non vengono richieste quelle certificazioni mediche che qualsiasi palestra impone, specialmente per uno sport così dinamico;

– l'insegnante ha creato una situazione di estremo pericolo disponendo la classe affidatale in due diversi campi da gioco, destinando le bambine alla pallavolo, i maschi al calcio e ponendosi tra i due campi, in un corridoio con alte reti metalliche;

– i genitori avrebbero dovuto prestare il loro consenso a che il figlio si cimentasse in quello sport o in qualunque altro;

– nell'atto di appello era stato compiuto un articolato esame della fattispecie giuridica in esame, art. 2048 c.c. «con pertinenti riferimenti, condivisibili o meno, ma pertinenti, al caso di esame, tesi a dimostrare la sussistenza della responsabilità del precettore, con dovizia di citazioni giurisprudenziali .. cui cortesemente ci riportiamo, evitando di ritrascriverle, ma da considerarsi parti integrante del presente ricorso, atteso .. il loro mancato esame da parte dei giudici *a quibus*».

3. Parte controricorrente eccepisce, *in limine*, che il ricorso avversario è inammissibile per violazione dell'art. 366 n. 4 c.p.c., sul rilievo che le argomentazioni espresse dal ricorrente non esprimono quei motivi richiesti dall'art. 366 n. 4 c.p.c. e che pure ove si volessero qualificare tali argomentazioni come motivi questi sarebbero comunque privi dei caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità, ritenuti essenziali per l'esistenza stessa dei motivi.

Il rilievo non coglie nel segno.

Ancorché non nel rispetto del precetto di cui al combinato disposto degli artt. 360 e 366 c.p.c. è - infatti - evidente, sulla base del contenuto complessivo del ricorso, che parte ricorrente ha inteso, in realtà, denunciare la sentenza impugnata sotto due profili.

Da un lato, in particolare, sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 4 c.p.c. il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, per non avere i giudici di appello preso assolutamente in esame quelli che erano i motivi di appello, come trascritti nel ricorso, dall'altro, ancora - specie nella seconda parte del ricorso - sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. si denuncia la motivazione della sentenza impugnata per avere la stessa rigettato la domanda mentre, invece, la stessa doveva trovare accoglimento, alla luce delle risultanze di causa.

4. Premesso quanto sopra osserva la Corte che il ricorso in esame, ancorché ammissibile sotto il profilo di cui all'art. 366 n. 4 c.p.c. (contrariamente a quanto dedotto dalla parte controricorrente) non può trovare accoglimento, sotto nessuno dei profili in cui sia articolata.

4.1. Sotto il primo, infatti, si osserva che la censura è manifestamente infondata.

Puntualmente - infatti - i giudici del merito, oltre a trascrivere quelle che erano le censure mosse alla sentenza del primo giudice da parte dei soccombenti, hanno dato una adeguata e congrua risposta alle stesse, dimostrandone, la infondatezza.

Non solo, infatti, si sottolinea che la disciplina in questione (gioco del calcio) «è normalmente praticata nelle scuole di tutti i livelli come attività di agonismo non programmatico finalizzato a dare esecuzione a un determinato esercizio fisico» (così dimostrando la irrilevanza, al fine del decidere e di ritenere la responsabilità dell'insegnante di educazione fisica nonché dell'istituto

ora controricorrente, di ogni indagine volta a verificare se tale attività faccia, o meno, parte dei programmi scolastici ministeriali), ma evidenzia, altresì, che deve escludersi che si sia a fronte a una «attività pericolosa» a norma dell'articolo 2050 C.c. [contrariamente a quanto invocato dagli appellanti].

La sentenza gravata, inoltre, preme sottolineare, non solo ha escluso che vi fosse, nel caso concreto, una qualsiasi condotta colposa dell'insegnante di educazione fisica, presente durante il gioco e nella impossibilità, comunque, date le caratteristiche in cui si è verificato l'incidente, di evitarlo, ma ha accertato, altresì, in positivo, che «l'infortunio» è «stato conseguenza di un fatto accidentale ascrivibile a un suo [del minore] errore nel controllare il possesso del pallone in un frangente del gioco in cui senza che vi fosse contrasto con altro giocatore, era inciampato sul pallone stesso e nel cadere aveva appoggiato a terra la mano sinistra, procurandosi la frattura dell'avambraccio sinistro».

La responsabilità dell'insegnante e della amministrazione da cui questo dipende, ha concluso la sentenza gravata, ex art. 2047 c.c., anche nella ipotesi di danno procurato a se stesso dall'allievo minore, non appare ravvisabile nella specie, atteso che la vigilanza era stata esercitata dall'Istituto nella misura dovuta e l'incidente subito dal minore deve essere ricondotto a una sua disaccortezza certamente non prevenibile per la sua repentinità e fatalità.

...*Omissis*...

LO SPORT DEL CALCIO È UNA ATTIVITÀ PERICOLOSA ?

di Guido Vidiri

L'Autore, dopo avere richiamati i criteri volti ad individuare le attività sportive pericolose ex art. 2050 c.c., ritiene che in dette attività deve collocarsi - stante l'articolata normativa contro la violenza negli stadi - l'organizzazione delle partite di calcio, mentre quest'ultima disciplina da annoverare tra gli sport "a contatto eventuale", non può configurarsi come pericolosa, non rientrando la violenza fisica nel suo contenuto regolamentare.

Gioco del calcio e responsabilità civile ex art. 2050 c.c.

La sentenza annotata nell'esaminare la fattispecie sottoposta al suo esame ha escluso la responsabilità civile di un ente scolastico in un caso in cui un allievo, minore di età, nel tempo destinato alla lezione di educazione fisica nella palestra del suddetto istituto, nel corso di una partita di calcio organizzata tra compagni di classe, aveva riportato una frattura all'avambraccio destro a seguito di una caduta. I giudici di legittimità hanno dapprima escluso che il gioco del calcio possa considerarsi una attività sportiva pericolosa e di poi hanno evidenziato come nel caso di specie non potesse configurarsi una responsabilità dell'ente scolastico perché l'evento dannoso era dipeso da una condotta dell'alunno, imprevedibile ed incontrollabile per la sua repentinità, per essere il suddetto alunno inciampato sulla palla, senza entrare in contatto con altro giocatore e senza subire, dunque, alcun fallo.

La soluzione accolta merita adesione anche se l'iter argomentativo a suo sostegno sollecita alcune considerazioni e puntualizzazioni sulla natura dello sport del calcio e sulle conseguenze, in termini di responsabilità civile, che il suo esercizio comporta per danni subiti dall'atleta nel corso dell'attività agonistica.

Va premesso che correttamente al fine di accertare eventuali responsabilità civili a carico dei soggetti evocati in giudizio i giudici hanno dovuto interrogarsi sulla pericolosità dello sport del calcio, atteso che la imprudenza o negligenza di eventuali condotte determinative dell'evento lesivo andava parametrato sul tasso di rischio che l'attività sportiva praticata dagli allievi presentava per la loro integrità fisica.

La letteratura giuridica - pur nella consapevolezza che, essendo la pratica sportiva finalizzata alla realizzazione degli scopi di evidente utilità sociale, la soglia di responsabilità deve di norma in tale materia essere spostata verso l'alto (con conseguente contenimento dei margini dell'illecito in spazi molto ristretti) (1) - ha da tempo avvertito, affrontando la problematica sull'ambi-

to di operatività dell'art. 2050 c.c., la necessità che vada enucleato un criterio di rigorosa imputazione della responsabilità perché la norma codicistica «va ricondotta all'idea che le attività siano, appunto, particolarmente pericolose, e tuttavia permesse, richiedendo un più rigoroso regime della responsabilità per danni sotto il profilo della diligenza richiesta ai fini dell'esonero»(2).

Notevoli difficoltà hanno però incontrato la dottrina e la giurisprudenza nella individuazione delle singole discipline sportive da considerare pericolose in ragione dei rischi prospettabili per i partecipanti alla gara, o per il pubblico o per i terzi non spettatori.

Un primo indirizzo fa riferimento non ad una generica probabilità del danno, insito in ogni attività agonistica, ma ad una specifica e più intensa probabilità scaturente dalla natura dell'attività medesima o dei mezzi adoperati per il suo esercizio, sicché si ritiene che si sia al cospetto di vere e proprie attività pericolose tutte le volte in cui, sulla base di calcoli dal tenore dichiaratamente statistico, possa dedursi che gli atti stessi posti in essere siano, con estrema probabilità, forieri di eventi pregiudizievoli (3).

Altro indirizzo precisa anche che il criterio di individuazione da adottare finisce per scomporsi in due principali fasi tra loro intimamente connesse: nella prima esso mira ad individuare e tipizzare i singoli comportamenti umani, oggetto di valutazione, e nella seconda è teso a verificare l'entità, la qualità e quantità dei danni statisticamente prodotti (4). In tal modo si finisce per valutare la pericolosità attraverso un duplice criterio - quantitativo e qualitativo - nel senso che l'attività non sarà da considerare pericolosa sol-

Note:

(1) Cfr. al riguardo: G. Bellantuono, *Sulla responsabilità dell'organizzazione di gare sportive*, in *Riv. dir. sport.* 1992,96, secondo cui l'utilità sociale dell'attività sportiva induce appunto «a spostare verso l'altro la soglia di punibilità dei comportamenti *contra ius*», cui *adde* in sensi analoghi L. Gaudino, *sub art. 2043*, in *Comm. cod. civ.* diretto da P. Cendon, Torino 1991, 2029, nonché F. D. Busnelli - G. Ponzanelli, *Rischio sportivo e responsabilità civile*, in *Resp. civ. e prev.* 1984, 288 ss.

(2) In questi precisi termini C. Salvi, *La responsabilità civile*, in *Trattato di diritto privato*, a cura di G. Iudica-P. Zatti, Milano 1998, 124.

(3) Cfr. al riguardo tra gli altri: M. Bona - A. Castelnuovo-P.G. Monateri, *La responsabilità civile nello sport*, Milano 2002, 35, secondo i quali «il criterio di riconoscimento della pericolosità si individua correttamente sulla base della statistica dei danni cagionati, che può apparire chiara, appunto, solo dopo che i danni si siano manifestati».

(4) Evidenzia C. Salvi, voce *Responsabilità extracontrattuale*, (*dir. vig.*), in *Enc. dir.* XXXIX, Milano 1988, 1233, che il criterio di valutazione da adottare risulterà, pertanto, «di ordine quantitativo o statistico, concernente la pericolosità dei diversi tipi di attività (sul piano sia della quantità che dell'entità dei danni a essa tipicamente riconducibili), da accertare mediante una valutazione *ex ante* e non con un giudizio *ex post* basato sulla gravità del danno in concreto verificatosi».

tanto in ragione dell'alta incidenza statistica di eventi dannosi ma anche quando, a fronte di un esiguo numero di sinistri, questi abbiano causato danni molto gravi (5).

Il fare rientrare tra le attività pericolose una determinata disciplina agonistica ha notevoli ricadute in quanto - pur in presenza di una variabilità del rischio consentito a seconda dello sport praticato e delle correlate regole del gioco previste per la singola disciplina - nei casi in cui una attività venga considerata pericolosa dalla legge di pubblica sicurezza o da altre norme speciali, o abbia insita in ragione dei criteri sopra indicati, una pericolosità nella stessa sua natura o nei mezzi adoperati, si viene a configurare uno stretto collegamento tra attività pericolosa e dovere di diligenza, gravante sul danneggiante, che è tenuto ad improntare quindi la sua condotta a connotati di massima prudenza ed accortezza (6). In questi casi l'applicabilità del disposto dell'art. 2050 c.c. comporta sul versante processuale l'obbligo del danneggiante di dimostrare, a fini liberatori, di avere adottato tutte le misure idonee per evitare danni ai partecipanti ed ai terzi (7). Laddove l'attività sportiva non risulti per sua natura pericolosa opera, invece, la generale disciplina dettata dall'art. 2043 c.c., con l'effetto che il danneggiato non può avvalersi di alcuna presunzione di responsabilità a carico del danneggiante ma ha l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda (art. 2697 c.c.) tra i quali va annoverata pure la condotta colposa di quest'ultimo (8).

Lo sport del calcio e le attività pericolose (responsabilità degli organizzatori e dei giocatori)

Un approccio seppure parziale con la materia in esame attesta che permangono ampie zone di incertezza per essere la definizione di «attività pericolosa», quando non si evince dal dettato legislativo, rimessa in ultima analisi, alla valutazione del giudice di merito, il cui giudizio - come emerge dai pronunziati giurisprudenziali proprio in materia di sport calcistico - risulta talvolta pesantemente influenzato specialmente per quanto riguarda gli sport professionistici di largo seguito dalla violenza negli stadi e dalle scomposte intemperanze dei c.d. tifosi, che hanno sovente provocato eventi delittuosi all'interno degli stadi ai danni degli spettatori o degli stessi atleti, in ragione dei quali sono stati chiamati a rispondere le società sportive a titolo di responsabilità civile.

Così tra i giudici di merito è stato ritenuto che l'attività calcistica e la gestione di uno stadio costituiscono attività pericolose, sì da risultare doverosa l'adozione di particolari misure idonee ad evitare il verificarsi di eventi dannosi nei confronti del pubblico; obbligo incombente in particolare sul presidente della società sportiva che, in quanto tale, ha il dovere di impedire che i terzi introducano nello stadio materiale pericoloso (9). E nella stessa ottica è stato affermato testualmente

che «l'organizzazione di una manifestazione calcistica di

Note:

(5) Cfr. in tali sensi G. Coco, *Responsabilità da attività pericolose: alla scoperta della diligenza?*, in *Danno e resp.* 2003, 1197, cui *adde* in argomento *amplius* da ultimo: G. Liotta, *Attività sportive e responsabilità dell'organizzatore*, Napoli, 2005, 109 ss.; M. Bessone, *Casi e questioni di diritto privato. XX. La responsabilità nello sport*, a cura di G. Capilli e P.M. Putti, Milano 2002, 228.

(6) In argomento vedi tra gli altri: G. Liotta, *Attività sportive* cit. 101 ss., che evidenzia al riguardo come la Relazione al codice (n. 795) sottolinei che «gli obblighi inerenti alla normale diligenza sarebbero insufficienti ... perché, dove la pericolosità è insita nell'azione, vi è il dovere di operare tenendo conto del pericolo; il dovere di evitare il danno ... diviene più rigoroso quando si opera con la netta previsione della sua possibilità».

A testimonianza della doverosità - di cui purtroppo talvolta si è preso atto tardivamente - di parametrare le misure di prudenza al tasso di rischio della singola attività agonistica sino a determinare anche sostanziali modifiche delle regole di gara, è significativo ricordare che quel pugno fatale del picchiatore inglese Alan Minter che provocò, in un incontro valevole per l'Europeo dei medi, la morte di Angelo Iacopucci - chiamato dai giornali dell'epoca «Clay dei poveri», e dai suoi tifosi di Tarquinia «L'etrusco» - la boxe riduce le riprese da quindici a dodici, rende obbligatoria la Tac alla testa, concede *match* soltanto a località che non distano più di un ora da un centro neurologico (cfr. *Angeli dello sport*, in *Il Giornale* di domenica 28 gennaio 2007, 28-29, che contiene anche una epitome di alcune delle drammatiche storie che hanno segnato con un lutto lo sport italiano).

(7) Sull'applicabilità del disposto dell'art. 2050 c.c. nell'attività sportiva vedi: Aa. Vv. (M. Tortora, C. G. Izzo, L. Ghia, G. Guarino, C. Danese, U. Nucci, G. Naccarato, D. Casolino, F. Novarino), *Diritto sportivo*, in *Giur. sistematica di dir. civ. e comm.* fondata di W. Bigiavi, Torino 1998, 131 ss., cui *adde* L. Selli, in Aa. Vv. (M. Coccia, A. De Silvestri, O. Forlenza, L. Fumagalli, L. Selli), *Diritto dello sport*, Firenze, Università/Economia e Diritto, Varese 2004, 193 ss., nonché, sempre per le diverse tematiche connesse alla responsabilità civile scaturenti dalla pratica delle diverse discipline sportive: G. Vidiri, *La responsabilità civile nell'esercizio delle attività sportive*, in *Giust. civ.* 1994, II, 204 ss.

(8) Vanno rimarcate le diverse ricadute sul piano processuale dell'azione ex art. 2043 c.c. rispetto a quella ex art. 2050 c.c. Ed infatti su di un piano generale - e, quindi, con riflessi diretti anche nella materia ora scrutinata - la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di ribadire in più occasioni: che la responsabilità per l'esercizio di attività pericolose implica l'accertamento di presupposti di fatto diversi, quanto meno in parte, da quelli propri della responsabilità per atto illecito prevista dall'art. 2043 c.c., onde l'accertamento del primo tipo di responsabilità deve essere considerata diversa e nuova rispetto a quella che ha per oggetto la normale responsabilità per fatto illecito (Cass. 6 marzo 1998 n. 2483); e che la questione della eventuale responsabilità per l'esercizio di attività pericolosa, prevista dall'art. 2050 non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di cassazione, importando la necessità di nuove indagini di fatto (Cass. 23 febbraio 1999, n. 2035; Cass. 5 agosto 1997 n. 7214).

Per un accurato compendio delle diversità sul piano sostanziale e processuale tra l'azione ex art. 2043 c.c. e quella ex art. 2050 c.c. vedi: F. Curcuruto, in *La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la dottrina*, a cura di C. Ruperto, Libro IV, Tomo XII (art. 2028-2059), sub art. 2050, Milano, 2005, 7887-7888.

(9) Cfr. in questi termini: Trib. Ascoli Piceno 13 maggio 1989 n. 26 in *Riv. dir. sport.* 1989, 496 ss., poi confermata da App. Ancona 21 maggio 1990, in *Le società* 1990, 1625. In dottrina vedi sul punto: G. Vidiri, *Responsabilità del presidente di società calcistica*, in *Le società* 1990, 1632 ss., che evidenzia però come la responsabilità del presidente di un club possa ben configurarsi nelle società calcistiche caratterizzate, per le loro ridotte dimensioni, da una conduzione con profili personalistici, laddove per i grandi clubs si riscontra una completa e dettagliata delega da parte del presidente a collaboratori o dipendenti della società dei compiti organizzativi, con pieni poteri decisionali sulla scelta e l'adozione delle misure più idonee a scongiurare le conseguenze di fatti illeciti.

livello professionistico va qualificata come attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c.»(10).

È stato però sostenuto in dottrina - su di una problematica di estremo rilievo per le ricadute in termini sociali che essa presenta - che l'assoluta imprevedibilità degli eventi che si innestano in occasione di manifestazioni sportive, per riguardare in numerosi casi il mantenimento dell'ordine e della prevenzione dei reati, induce alla conclusione che il dovere dell'organizzatore si esaurisca interamente nell'aver ottenuto le autorizzazioni amministrative necessarie e nell'aver chiamato le forze di sicurezza a garanzia della pubblica incolumità (11).

È indubbio che una siffatta opinione, che ha trovato riscontro anche in giurisprudenza (12), mostra di certo spazi di assoluta condivisione in tutti quei casi in cui la realtà fattuale attesta in maniera inequivocabile, sulla base di significativi criteri oggettivi (ad esempio distanza degli incidenti dagli impianti sportivi; modalità delle condotte violente attestanti una preventiva e meditata organizzazione volte a conseguire finalità del tutto estranee alla pratica sportiva e connesse ad esse solo in maniera marginale), che risulta assente, o quanto meno drasticamente ridimensionato, il nesso di causalità tra (ancorché riscontrate) deficienze organizzative e danni verificatisi in contesti temporanei e spaziali, pur contigui alle competizioni sportive, in considerazione che proprio il mantenimento dell'ordine pubblico ed una attenta ed efficace di prevenzione sono compiti primari di ogni Stato; compiti in alcun modo delegabili (13).

La concreta possibilità del sorgere di incidenti in occasione di partite particolarmente sentite dalle tifose non può però determinare alcun condizionamento intorno alla valutazione del gioco del calcio, che si configura come attività sportiva non pericolosa, non rientrando la violenza fisica nel suo contenuto regolamentare.

Ciò premesso, va però subito chiarito che l'assunto dei giudici di legittimità sollecita alcune opportune puntualizzazioni.

Il gioco del calcio è stato inquadrato - diversamente da altre discipline caratterizzate dalla accentuata frequenza della scontro tra i corpi degli atleti - tra gli sport "a contatto eventuale", non rientrando la violenza fisica nel contenuto tipico e regolamentare di tale gioco. Sul presupposto di agevole comprensione che la figura del rischio sportivo rileva, in via generale, dei confini alquanto mobili, suscettibili di essere influenzati da diverse varianti, si è poi rimarcato come il *quantum* del rischio di cui l'atleta deve farsi carico varia in rapporto al contenuto di violenza consentita dalle finalità tecniche della specifica disciplina (14). Ed invero, si registrano sport a "contatto istituzionalizzato" (si pensi a boxe, lotta, judo ed altre arti marziali e tecniche di combattimento sportivo) nei quali la forza diretta contro l'avversario fa parte integrante del gioco; nonché - come già detto - sport a "contatto eventuale" (quale il calcio

o l'hockey), sino ad arrivare a quelli a "contatto proibito" (ad esempio sci, tennis, atletica leggera, pallavolo).

Note:

(10) Così: Trib. Milano 21 settembre 1998 n. 10037, in *Danno e resp. civ.* 1999, 234 ss. con nota di G. De Marzo, *Organizzazione di una partita di calcio e attività pericolosa*, che pur condividendo l'assunto del giudice milanese osserva però di nutrire dubbi sull'opinione volta a far rientrare tra le attività pericolose l'organizzazione di una qualunque manifestazione sportiva.

Lo stesso Tribunale di Milano è pervenuto però ad opposta conclusione affermando che «i comportamenti violenti di terzi (gli stessi spettatori) che sono magari di volta in volta prefigurabili, appaiono però ragionevolmente ed in concreto non fronteggiabili in modo adeguato, verosimilmente neppure con il porre accanto ad ogni spettatore un vigilante» (cfr. in tali sensi: Trib. Milano 21 marzo 1998, in *Resp. civ. e prev.* 1988, 766).

(11) Per tale opinione vedi tra gli altri V. Frattarolo, *La responsabilità civile per le attività sportive*, Milano, 1984, 120; P. Dini, *L'organizzazione e le competizioni: limiti alla responsabilità*, in *Riv. dir. sport.* 1971, 416 ss. cui *adde* in argomento anche C. Barbieri, in nota (senza titolo) a Trib. Milano 21 settembre 1998, in *Riv. dir. sport.* 1999, 561 ss., che in una fattispecie di danni subiti da uno spettatore durante un incontro di calcio professionistico e nella quale erano riscontrabili sicuri profili di negligenza dell'ente gestore dell'impianto per la collocazione dei tifosi nello stadio (l'anello inferiore in cui erano stati collocati i tifosi ospiti aveva una ampiezza maggiore di quello superiore, con la conseguenza che dalla parte superiore era ben possibile un lancio di oggetti), ha ritenuto poco condivisibile la tesi del giudice milanese di qualificare il caso di specie come una ipotesi di responsabilità oggettiva di cui all'art. 2050 c.c., ben potendosi eventualmente ravvisare un comportamento colposo della società Milan calcio con conseguente applicabilità della norma contenuta nell'art. 2043 c.c.

Più in generale, sulla natura della responsabilità degli organizzatori (di natura contrattuale nei confronti degli spettatori paganti, ed extracontrattuale nei confronti di soggetti abusivi e non paganti, che hanno subito danni) e per un esame dell'ambito di responsabilità degli organizzatori delle manifestazioni delle diverse discipline sportive, vedi Vidiri, *La responsabilità civile cit.*, 203-208.

(12) Cfr. al riguardo Trib. Milano 18 gennaio 1973, in *Riv. dir. sport.* 1973, 81, secondo cui nessun addebito è consentito muovere allo organizzatore di un incontro di calcio, il quale provi di avere invitato le autorità di pubblica sicurezza «a predisporre l'opportuno servizio di ordine pubblico» dimostrando in tal modo di avere adempiuto a quanto era di sua spettanza per assicurare l'incolumità degli spettatori, non potendosi considerare l'atto inconsulto di uno sconsiderato tifoso che lancia un petardo in alcun modo imputabile alla società organizzatrice. Per la tesi opposta invece App. Firenze 3 aprile 1963, in *Foro pad.* 1964, 1,342, che ha osservato come la pubblica autorità non operi per sostituirsi all'impresa, ma agisca al di fuori del rapporto giuridico particolare che si instaura a seguito dell'acquisto del biglietto e in forza di una pubblica funzione che essa esplica.

(13) Proprio in una ottica di tutela dell'ordine pubblico e di prevenzione sono stati adottate - all'indomani dei noti e delittuosi fatti accaduti a Catania che hanno visto la morte dell'ispettore di polizia Filippo Raciti - contro la violenza degli stadi, ed in continuità con la legge n. 88 del 2003 (legge Pisanu), numerose misure, che hanno portato tra l'altro all'obbligo di chiusura al pubblico degli stadi privi di tornelli o di zone di prefiltraggio, al divieto della vendita in pubblico di biglietti per i tifosi in trasferta, all'ampliamento dell'arresto in fragranza da 36 a 48 ore per i reati legati al calcio, alla previsione della detenzione fino a quattro anni per chi lancia o utilizza negli stadi (e nelle immediate vicinanze) razzi, fumogeni e petardi nonché della reclusione da cinque (anziché tre come prima) a quindici anni per il reato di violenza a pubblico ufficiale (su dette iniziative vedi *La Gazzetta dello Sport* di venerdì 9 febbraio 2007 contenente l'articolo di M. Galdi, *Milan-Livorno a porte chiuse. L'osservatorio ha deciso*, nonché una esauriente mappa di dette iniziative).

(14) In tali testuali termini sensi vedi R. Frau, *La responsabilità civile sportiva nella giurisprudenza. Profili generali*, in *Resp. civ. e prev.* 2006, 1038.

In questo ampio arco di discipline agonistiche risulta di tutta evidenza che il contenuto della violenza e (specularmente) di rischio consentito assumono graduazioni notevolmente differenziate (15).

E sempre nel tentativo di meglio individuare il rischio capace di determinare danni, e con essi obblighi risarcitori per responsabilità civile, si è poi puntualizzato che il rischio consentito subisce una modulazione, oltre che in relazione al tipo di sport, anche al tipo di gara (16), e si è rimarcato come si riscontrino un certo rigore della giurisprudenza nel valutare le condotte poste in essere nel contesto di un allenamento, di istruzione o di pura esibizione sportiva, in relazione al quale appare meno giustificabile un particolare impeto agonistico (17).

Ma l'entità del rischio e la determinazione dell'alea sportiva, capace di esonerare l'autore delle lesioni da ogni responsabilità, non può prescindere da alcuni ulteriori dati fattuali, che non sempre sono stati evidenziati nella loro giusta valenza. Ed invero non può prescindersi dal considerare che il pericolo di lesioni (per sé e per altri) nasce talora dalle caratteristiche degli attrezzi peculiari della singola disciplina, che possono diventare in concreto offensivi per errore e colpa nell'uso dei mezzi adoperati (si pensi allo sport della scherma ed alla specifica e naturale offensività del fioretto, della sciabola e della spada o all'attività sciistica); in tali casi anche se le attività sportive non risultano in sé pericolose lo possono diventare in concreto per la condotta tenuta dagli atleti, che va quindi valutata con particolare rigore e severità ai fini di individuare eventuali responsabilità per effetti lesivi (18).

Regole sportive e responsabilità civile per atti lesivi

È stato ricordato come sia assolutamente pacifico che alcuna efficacia scriminante possa essere riconosciuta al fatto produttivo di danno ingiusto sia che si rivolga verso un partecipante della competizione sportiva sia che abbia come destinatario un terzo, quando il fatto si inserisca con una relazione di mera occasionalità nell'ambito dell'attività sportiva (19); ed a tal riguardo sono state richiamate le ipotesi classiche - di certo non rare nel gioco del calcio - del c.d. fallo a gioco fermo, del fallo effettuato nel corso della competizione sportiva, ma in zona distante da quella di effettuazione dell'azione, ed ancora del fallo di reazione, che si caratterizzano tutti per la loro estraneità allo svolgimento dell'azione, alla quale è legato l'andamento dell'incontro (20).

Di più dubbia soluzione è invece il caso del fatto lesivo che si verifichi nel contesto dinamico dell'azione facente parte della gara rimanendo ancora incertezze sulla relazione tra norme regolamentari sportive e principi generali sulla responsabilità civile e sui conseguenziali effetti.

Ed invero alla opinione secondo cui il rischio sportivo deve ritenersi accettato solo nel caso in cui l'azione

dell'atleta che ha cagionato lesioni sia stata rispettosa di tutte le regole sportive (21), si contrappone una diversa opinione per la quale sussiste un'area di azioni lesive che, pure in ipotesi di violazione delle regole sportive, devono essere sopportate dalla vittima, restando l'autore esente da responsabilità. Quest'ultima tesi, che ha trovato accoglimento anche nella giurisprudenza di legittimità, riceve indubbio conforto dalla realtà fattuale

Note:

(15) In tali termini vedi: Frau, *La responsabilità civile* cit., 1038-1039.

(16) In giurisprudenza vedi Cass. pen., sez. V, 30 aprile 1992, in *Giust. pen.* 1993, II, 279, ed in *Cass. pen.* 1993, 1726, per la testuale statuizione che «il rischio accettabile ed accettato varia, infatti, a seconda che si tratti di incontro tra professionisti o fra dilettanti o di semplice allenamento, o di gara amichevole, fino a dovere diventare minimo nel caso di incontri fra squadre di ragazzi o fanciulli».

(17) Sul punto vedi ancora Frau, *La responsabilità civile* cit., 1039, che richiama al riguardo (nota 46) Trib. Genova 4 gennaio 2000, in *Foro it.* 2001, I, 1402, relativa ad un caso di lesioni cagionate dall'istruttore durante una lezione di karate svoltasi in palestra, nonché (nota 47) Cass. pen., sez. IV, 12 novembre 1999 n. 2286, in *Riv. pen.* 2000, 709, secondo cui nel caso di attività sportiva esplicitamente in esibizione-allenamento di arti marziali i contendenti debbono usare «particolare prudenza e diligenza per non travalicare i limiti connessi a siffatte modalità di pratica sportiva caratterizzata da una minore carica agonistica, da un maggiore controllo delle manifestazioni di violenza agonistica e della velocità dei colpi, con specifico riferimento alla capacità di esperienza dell'avversario ed ai mezzi di protezione in concreto utilizzati».

(18) In giurisprudenza per una distinzione tra attività pericolose in sé, per legge, per loro natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, soggette come tali al disposto dell'art. 2050 c.c., ed attività invece normalmente innocue, che divengono pericolose per errore o per colpa nell'uso dei suddetti mezzi vedi per tutte: Cass. 21 dicembre 1992 n. 13530, in *Resp. civ. e prev.* 1993, 821, con nota di A. Busato, *In tema di «attività pericolosa» e di «condotta pericolosa»*; Cass. 27 luglio 1990 n. 7571, *ivi* 1991, 458, relativa ad una fattispecie - in cui si è ravvisata l'esercizio di attività pericolosa - riguardante lesioni subite da due persone, che avevano preso posto su un «bob» fuoriuscito da una pista di discesa.

Per la configurabilità come pericolosa dell'attività venatoria per comportare l'uso di armi da fuoco (ossia di mezzi destinati naturalmente all'offesa e, come tali, pericolosi per l'incolumità pubblica vedi Cass. 30 novembre 1977 n. 5222).

Per una chiara ed esauriente epitome degli approdi dottrinari e giurisprudenziali sulle attività sportive pericolose, con ampi riferimenti allo sci vedi R. Beghini, *L'illecito civile e penale sportivo*, Padova 1999, 43 ss.

(19) Per tale annotazione vedi G. Giampetraglia, *Riflessioni in tema di responsabilità sportiva*, Ed. Liguori, Napoli 2002, 103.

(20) Così Giampetraglia, *Riflessioni* cit., 104, ed in argomento anche Liotta, *Attività sportive* cit., 60, che in un ottica più generale sottolinea come «il mancato rispetto del principio di lealtà può specificarsi nel tradimento delle stesse finalità dello sport e per questa via condurre alla qualificazione del comportamento come estraneo allo stesso fenomeno sportivo»; F. Agnino, *La limitata risarcibilità delle lesioni da fallo da gioco*, in *Riv. dir. sport.* 2000, 196, che esclude ogni responsabilità civile o penale se l'intervento del giocatore danneggiante si è realizzato nel quadro di una azione di gioco e solo per la concitazione del gioco si è risolto in un evento dannoso, mentre vanno applicati i generali principi in materia di responsabilità in tutti quei casi in cui la condotta lesiva dell'atleta esula dalle regole dello sport praticato integrando gli estremi della intenzionalità o colpa grave, ovvero in tutti quei casi in cui manca un nesso di funzionalità tra condotta lesiva e lo svolgimento della competizione.

(21) Cfr. al riguardo: Pret. Donnaz 21 gennaio 1974, in *Foro it.* 1974, II, 282 ed in sensi analoghi, in epoca più risalente, App. Firenze 26 agosto 1953, *Giur. tosc.* 1953, 512.

e dall'esperienza quotidiana dell'attività agonistica. Ed invero, essa fa leva su un dato il più possibile obiettivo che muove «dal rilievo che la lesione all'integrità fisica del giocatore ad opera di altro partecipante costituisce una eventualità contemplata», nonché sulla considerazione che in un gioco, come quello del calcio, il cui risultato non è perseguibile se non attraverso doti tecniche che si accompagnano però ad un certo grado di vigore atletico, di energia, di aggressività e coraggio, non è consuetudine valutare il comportamento dell'atleta se non in relazione «allo stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo», sicché quello che conta non è né la volontarietà del fallo «né che violazione della regola del gioco vi sia stata o non, ma lo stretto rapporto di collegamento funzionale tra giuoco ed evento lesivo»(22).

Una siffatta conclusione non alimenta alcuna riserva se riferita allo sport professionistico e specificamente a quegli atleti, che per essere soggetti dell'ordinamento sportivo ed alle norme federali sono altresì vincolati a quei parametri comportamentali, espressione di quell'agonismo caratterizzante le competizioni cui esse partecipano.

Negli altri casi, il più limitato agonismo e la mancanza di incentivi e di consistenti interessi non di rado alla base anche purtroppo di atteggiamenti violenti e sleali, accompagnandosi ad un minore tasso del rischio impongono un diverso genere di valutazione delle condotte dei partecipanti alle competizioni, la cui responsabilità va modellata più che su regole predeterminate e fisse sulla specificità e sulla natura delle singole partite giocate nonché sulle qualità dei singoli partecipanti, sì da far fondatamente ritenere che quando i contendenti sono ragazzi o alunni delle scuole, il gioco del calcio - come hanno ritenuto i giudici di legittimità - presenta un tasso di pericolosità del tutto ridotto e, comunque, non superiore a quello che caratterizza molti degli esercizi di educazione fisica, di generalizzata pratica (23).

E proprio sulla base di tali considerazioni la sentenza annotata ha escluso per l'accaduto qualsiasi addebito a carico sia dell'ente scolastico che dell'insegnante, che non sempre sono andati esenti da responsabilità per incidenti occorsi a scolari minorenni in ragione della individuazione di condotte colpose per omessa o negligente sorveglianza esercitata (24).

Considerazioni conclusive

In altra occasione ho osservato che il delinarsi di una ricca tipologia di ipotesi di responsabilità in relazione al fenomeno sportivo dipende in buona misura da due fondamentali fattori. Il primo, contrassegnato da quello che si è visto essere il "rischio sportivo", sta ad indicare che qualsiasi attività agonistica contiene in sé una certa dose di ineliminabile pericolosità suscettibile di arrecare pregiudizi all'integrità fisica degli atleti e, talvolta, anche ai terzi estranei alla competizione. Il se-

condo fattore - in buona misura responsabile del graduale dilatarsi degli eventi dannosi nello sport - va individuato nella notevole rilevanza economica degli interessi sottesi ad alcune discipline di largo seguito, perché la convenienza a pervenire alla vittoria può indurre l'atleta a violare le regole del gioco ed a non rispettare "la persona" dell'avversario, tenendo un comportamento lesivo dei principi di lealtà e correttezza, che devono presiedere lo svolgimento di qualsiasi competizione (25). Tale assunto risulta di chiara evidenza se si fa rife-

Note:

(22) Cfr. in tali sensi: Cass. 8 agosto 2002 n. 12012, in *Danno e resp.* 2003, 529 con nota di Dellacasa e, per quanto attiene ai profili della responsabilità penale, Cass. pen., sez. V, 30 aprile 1992 cit.

(23) Assegna rilevanza al complesso dei dati oggettivi e soggettivi nei quali si colloca l'atto violento: Cass. 8 agosto 2002 n. 12012 cit, secondo cui il nesso funzionale con l'attività sportiva non è idoneo ad escludere la responsabilità tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero con il contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano.

Per una fattispecie riguardante una partita di calcetto tra amici vedi: Cass. pen., sez. IV, 6 ottobre 2006 n. 33577, secondo cui la condotta del giocatore durante una gara amichevole deve essere correlata al tipo di competizione in atto, tanto da essere richiesta una particolare cautela e prudenza per evitare il pregiudizio fisico all'avversario, e quindi, un maggior controllo dell'ardore agonistico, non equiparabile a quello che caratterizza le competizioni sportive tra professionisti.

Sul calcio a cinque (c.d. calcetto), nel contenuto regolamentare del quale non rientra la violenza, vedi in dottrina cfr. Frau, *La responsabilità civile sportiva nella giurisprudenza. Il gioco del calcio*, in *Riv. resp. e prev.* 2006, 2036-2038.

(24) Cfr. sul punto: App. Milano 6 ottobre 1987, in *Riv. dir. sport.* 1987, 446, in una fattispecie riguardante un incidente accorso ad uno scolaro minorenne, che spettatore ad una gara sportiva insieme alla sua classe e regolarmente accompagnato ed assistito dagli insegnanti, era stato colpito dal peso di una persona rimasta ignota.

Sugli insegnanti statali vedi, più di recente, Cass., sez. un., 11 agosto 1997 n. 7454 (che leggesi in *Resp. civ. e prev.* 1998, 1071, con nota di R. Settesoldi, *La responsabilità civile degli insegnanti statali: l'obiter dictum delle Sezioni Unite segna definitivamente il tramonto della presunzione di colpa prevista dall'art. 2048, comma secondo, cod. civ.*?, ed in *Rass. avv. Stato* 1998, 162 con nota di G. NovIELLO, *Le sezioni unite fanno chiarezza in materia di responsabilità degli insegnanti per colpa in vigilando*), secondo cui il principio posto dall'art. 61 legge 11 luglio 1980 n. 312 - che (superando la presunzione prevista dall'art. 2048 cod. civ. e dettando una disciplina speciale rispetto a quella prevista dagli artt. 22 e 23 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 per gli impiegati dello Stato che abbiano cagionato un danno ingiusto a terzi per dolo o colpa grave) limita la responsabilità del personale scolastico di ogni ordine e grado per il pregiudizio patrimoniale arrecato all'amministrazione in conseguenza del risarcimento dei danni in connessione con comportamenti di alunni sottoposti alla vigilanza dell'autorità scolastica ai soli casi di dolo o colpa grave e che (al secondo comma) prevede la "sostituzione" dell'amministrazione nell'obbligazione risarcitoria verso i terzi danneggiati con esclusione quindi della legittimazione passiva degli insegnanti - si applica non soltanto all'ipotesi in cui il danno sia stato cagionato a terzi da un alunno soggetto a vigilanza, ma anche nell'ipotesi di danno cagionato dall'alunno medesimo a se stesso.

In dottrina sulla responsabilità degli istruttori e degli insegnanti vedi per tutti in generale: Giampetraglia, *Riflessioni cit.*, 169-175; Beghini, *L'illecito civile cit.*, 159 ss.; Vidiri, *La responsabilità civile cit.*, 214-219 e da ultimo F. Moncalvo, *Sulla responsabilità civile degli insegnanti di educazione fisica e degli istruttori sportivi*, in *Resp. civ. e prev.* 2006, 1839 ss.

(25) V. al riguardo Vidiri, *La responsabilità civile*, cit. 219-220.

rimento al calcio professionistico, che anche per il consistente indotto ad esso collegato, costituisce fonte di sempre crescenti guadagni destinati con il tempo a relegare in margini sempre più ristretti i tradizionali e genuini valori dello sport, il cui recupero è indispensabile affinché anche il calcio ritorni ad essere a tutti i livelli, e segnatamente tra i giovani e nelle scuole, un gioco che, depurato da responsabilità che non gli appartengono, sia visto come insostituibile momento di aggregazione sociale e di utile educazione ad un sentito rispetto della persona dell'avversario anche nel momento della

gara e del perseguimento della vittoria. Da qui la necessità, come primo passaggio per raggiungere tale obiettivo, di una "sdrammatizzazione" degli eventi sportivi, che abbisognano di essere riportati alla loro giusta dimensione attraverso il contributo dei mass media, delle forze culturali del paese e della stessa scuola, risultando il loro impegno insostituibile per liberare ogni forma di competizione da impropri significati aggiuntivi, e conseguentemente, per porre un ostacolo anche al dilagare della violenza, segnandone e rimarcandone il netto discrimine con il sano ed educativo agonismo.

CODICI

CODICE DELLE SOCIETÀ

Annotato con la giurisprudenza
VIII edizione

di: G. MARZIALE e M. PROTO

Ipsoa propone la nuova edizione del "Codice delle Società", **unico per completezza e autorevolezza** nel panorama editoriale italiano, aggiornata con la riforma delle società di capitali e cooperative e integrata dalla nuova disciplina delle controversie relative alla materia societaria, bancaria, creditizia e di intermediazione finanziaria.

Tra le **novità presenti nell'opera** si segnalano le disposizioni in materia di:

- appalti
- tutela del risparmio e disciplina dei mercati finanziari;
- credito al consumo e repressione della pubblicità ingannevole;
- impresa sociale;
- raggruppamenti di imprese, società professionali e società di ingegneria contenute nel codice degli appalti;
- Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (2005-2006);

- T.U. Radiotelevisione;
- responsabilità amministrativa degli enti per i reati di associazione a delinquere, riciclaggio e tratta di migranti;
- market abuse.

Inoltre è stata inserita la **nuova versione del "Codice di autodisciplina delle società quotate"**, nonché le norme comunitarie e nazionali sull'esercizio delle opzioni in tema di **principi contabili internazionali** e norme sulla contabilità e bilancio contenute nel **codice delle assicurazioni private**.

Ipsoa 2006, pagg. 3.600, € 150,00

Per informazioni

- **Servizio Informazioni Commerciali**
(tel. 02.82476794 – fax 02.82476403)
- **Agente Ipsoa di zona**
(www.ipsoa.it/agenzie)
- **www.ipsoa.it**

